



La normativa sulla didattica a distanza

Le ultime disposizioni contenute nel decreto legge 22/2020 e nel decreto legge 18/2020 coordinato con la legge di conversione 27/2020.

A cura di ANTIMO DI GERONIMO

La Dad diventa obbligatoria, ma nel contratto non c'è

Articolo 2, comma 3, del decreto legge 22/2020

- 3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
- *Dopo la formulazione vaga contenuta nel DPCM 6/2020, dove si faceva riferimento a un mero obbligo per i dirigenti scolastici di assicurare al didattica a distanza, il legislatore ha corretto il tiro ed ha definito meglio il perimetro di applicazione della Dad, che viene affidata direttamente ai docenti, senza però indicare con esattezza quali mezzi utilizzare e rinviando la normativa di dettaglio ad un non meglio specificato <<quadro contrattuale vigente>> che attualmente non prevede il telelavoro per i docenti. Più che di una prescrizione, dunque, si tratta di una norma di principio priva dei necessari requisiti di effettività, che andranno regolati necessariamente in una successiva tornata contrattuale.*



Consigli e collegi in videoconferenza

Art. 73 del decreto-legge 18/2020 coordinato con la legge 24 aprile 2020, n. 27

- 2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- *Fino a quando non si tornerà a scuola a lavorare in presenza le riunioni dei consigli di classe e del collegio dei docenti si terranno in videoconferenza.*



Sanificazione, mascherine e disinfettanti

Art. 73 del decreto-legge 18/2020 coordinato con la legge 24 aprile 2020, n. 27

- 1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.
- E' previsto un finanziamento di 43,5 milioni alle scuole per sanificare le scuole e dotare il personale di dispositivi di protezione e disinfettanti.
- Una quota parte dei fondi sarà destinata anche alle scuole paritarie.



Valide le interrogazioni a distanza

Art. 87 del decreto-legge 18/2020 coordinato con la legge 24 aprile 2020, n. 27

- 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- *I voti delle interrogazioni effettuate via web saranno ritenuti validi come se fossero stati adottati in presenza. La norma non prevede espressamente la possibilità di ritenere validi anche gli eventuali elaborati scritti, sulla cui validità permangono dubbi a causa della impossibilità di garantirne la legittimità, assicurata dai docenti tramite la vigilanza diretta durante lo svolgimento in classe.*



Validità dell'anno scolastico

Art. 121-ter decreto-legge 18/2020 coordinato con la legge 24 aprile 2020, n. 27

- 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
- *Prevede che l'anno scolastico debba essere considerato valido anche se non è stato possibile raggiungere il numero minimo di 200 giorni di lezione previsto dal comma 3, dell'articolo 74, del decreto legislativo 297/94.*
- *Per quanto riguarda il periodo di formazione e prova dei neoimmessi in ruolo, i giorni di servizio effettivamente in presenza restano validi ed è utile anche il periodo in cui non è stato possibile fare lezione in presenza a causa della sospensione delle lezioni per l'emergenza sanitaria*
- *L'anno in corso resta comunque valido ai fini dell'anzianità di servizio a prescindere dalla sospensione delle lezioni.*

F.G.U.

GILDA DEGLI INSEGNANTI

associazione professionale degli insegnanti

